

Risposta n. 182

OGGETTO: *Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 modificato, da ultimo, dall'articolo 1, commi da 70 a 72, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 - Credito d'imposta per attività ricerca e sviluppo*

QUESITO

La **Società Alfa** (di seguito anche l'istante), specializzata nello sviluppo tecnologico finalizzato alla creazione di strumenti di precisione per ricerca, ha chiesto alla scrivente se le spese sostenute nell'ambito dell'attività di sviluppo tecnologico imputabili all'amministratore unico della società siano eleggibili al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche e integrazioni (da ultimo l'articolo 1, commi, 70-72, della legge 30 dicembre 2018 n. 145) (di seguito, *l'articolo 3*).

L'istante rappresenta che la predetta attività di sviluppo tecnologico è prevalentemente finalizzata alla creazione di nuovi e innovativi strumenti di ricerca nel settore della ...

L'istante rappresenta che, in assenza di dipendenti e collaboratori, l'attività di ricerca è svolta esclusivamente mediante il lavoro del socio unico, nonché amministratore unico della società.

Ciò premesso, l'istante chiede di conoscere se le spese sostenute nelle attività di ricerca e sviluppo descritte, in particolare il compenso corrisposto all'amministratore, limitatamente alla parte imputabile all'attività di ricerca effettivamente svolta, siano eleggibili al credito d'imposta ai sensi dell'articolo 3.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

Secondo l'interpellante i costi sostenuti per remunerare le prestazioni dell'amministratore, limitatamente alle sole attività di ricerca e sviluppo effettivamente svolte, sono eleggibili al credito d'imposta ai sensi dell'articolo 3.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il presente interpello non riguarda la qualificazione delle attività nell'ambito delle attività ammissibili, come dichiarato dall'istante con messaggio di posta elettronica acquisito al protocollo n. **XXX** del **XXX**; di conseguenza la scrivente non ha provveduto ad acquisire il relativo parere tecnico del Mise.

Rimane perciò fermo ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria sull'ammissibilità delle attività svolte al credito d'imposta per ricerca e sviluppo. .

Il comma 1 dell'articolo 3, nella versione attualmente vigente, prevede un credito d'imposta per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo *“a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020”* in misura pari al 25 per cento *“delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla*

media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015". Detta aliquota è elevata al 50 per cento con riferimento alle spese indicate al comma 6-*bis*.

Le tipologie di spese ammissibili sono elencate al comma 6, lettere a), a-*bis*) b), c), c-*bis*), d) e d-*bis*) del citato articolo 3.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 27 maggio 2015 sono state adottate le disposizioni applicative dell'agevolazione.

La scrivente ha fornito chiarimenti in merito, tra l'altro, con le circolari n. 5/E del 16 marzo 2016 e n. 13/E del 27 aprile 2017.

Con riferimento alla fattispecie in esame, ovvero l'attività di ricerca svolta dall'amministratore, con la circolare n. 5/E citata, paragrafo 2.2.1, è stato specificato che sono considerati ammissibili i compensi corrisposti all'amministratore non dipendente dell'impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo.

Analogamente, la circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, paragrafo 4.1.2., ha ribadito che tra il c.d. "personale non altamente qualificato" possano essere ricompresi *"anche soggetti non dipendenti dell'impresa, aventi con la stessa un rapporto di collaborazione. Tra i medesimi, quindi, può essere ricompreso anche l'amministratore il cui compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l'attività di ricerca effettivamente svolta"*.

Con successiva documentazione integrativa, acquisita al protocollo RU n. **XXX** del **XXX**, l'istante ha specificato che il socio unico, nonché amministratore unico della società istante, svolge anche attività di ricerca, pur non sussistendo un contratto di lavoro dipendente.

A tale proposito si segnala che, a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, i costi del personale non dipendente dell'impresa godono dell'aliquota del 25 per cento (comma 6, lettera a-*bis*) del comma 6 dell'articolo 3.

Resta inteso che l'attività svolta deve essere adeguatamente comprovata e il compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l'attività di ricerca

effettivamente svolta dall'amministratore. A tal fine, rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria circa l'idonea documentazione dell'attività svolta, l'effettività, l'imputazione temporale e la congruità dei costi sostenuti e la sussistenza di eventuali profili simulatori delle operazioni poste in essere.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente